



## REGOLAMENTO

### ***DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI LAVORI, NONCHÉ ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AGLI INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO***

#### **PARTE I**

#### **ELENCO PROFESSIONISTI**

##### **Art. 1 - Oggetto**

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento i servizi attinenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi nonché a tutti i servizi tecnici-amministrativi di cui al comma 1 dell'art. 90 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice"), di importo inferiore a 100.000,00 Euro.

Il presente regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco Professionisti del Comune di San Michele al Tagliamento.

Tale Elenco viene utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione dei professionisti qualificati per i servizi che seguono:

- A) progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori,
- B) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
- C) collaudo (statico - tecnico amministrativo - funzionale),
- D) prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali, frazionamenti, ecc..),
- E) attività tecnico-amministrative di supporto alle attività del responsabile del Procedimento e del Dirigente competente alla formazione del programma triennale dei Lavori Pubblici.

##### **Art. 2 - Preventiva pubblicazione**

La formazione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet dell'Ente e quello della Regione Veneto.

L'avviso sarà sempre visibile per tutta la durata di validità dell'elenco.

##### **Art. 3 - Composizione elenco**

Il servizio di progettazione e direzione lavori, valutato sulla base dei programmi annuali dei Lavori dell'Amministrazione Comunale è così articolato:

1. costruzioni edilizie
2. impianti di servizi generali
3. impianti elettrici
4. costruzioni stradali
5. opere idrauliche e di bonifica
6. ponti, manufatti isolati e strutture speciali
7. sistemazioni idraulico forestali

##### **Art. 4 - Soggetti ammessi all'iscrizione**

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del "Codice", i seguenti soggetti:

- a. professionisti singoli;

- b. professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni;
- c. società di professionisti di cui all'art. 90 comma 2 lett. a) del "codice" (s.n.c./s.a.s./cooperative);
- d. società di ingegneria di cui all'art. 90 comma 2 lett. b) del "codice";
- e. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del "Codice"
- f. raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;
- g. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Ai sensi dell'art.51 del D.P.R. 554/1999 è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o di società di cui ai punti b, c, d, e, f e g.

I Raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 51 comma 5 del D.P.R. 554/1999 la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Ciascun professionista o società/gruppo può chiedere di essere iscritto per un numero massimo di n. 2 servizi tra quelli elencati al precedente art. 1 comma 3; nel caso di richiesta di iscrizione per la progettazione e Direzione Lavori dovrà indicare a quali categorie iscriversi di cui all'art. 2.

#### **Art. 5 - Modalità di iscrizione**

I soggetti interessati all'iscrizione all'Elenco devono far pervenire:

- istanza in competente bollo - sottoscritta secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- scheda dimostrativa di lavori o servizi analoghi a quelli per i quali si richiede l'iscrizione, secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la P.A. di cui all'art. 38 comma 1 - parte II del Codice (ex art. 12 del D.Lgs 157/95), secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore e/o sottoscrittori;
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai professionisti al fine di comprovare la loro specializzazione e la serietà degli stessi

L'istanza corredata dalla prescritta documentazione deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento, a mezzo servizio postale, corriere o a mano indirizzandola al

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
PIAZZA LIBERTA', 2 - 30028 – SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
RIFERIMENTO: ISCRIZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto dichiarato.

I requisiti tecnico-professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti sono quelli previsti dall'art. 90 commi 3 e 7 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 6 - Aggiornamento dell'elenco**

L'elenco è aperto e viene aggiornato semestralmente, entro il 31 luglio dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo, rispettivamente sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale.

I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inserite entro la data sopra indicata.

I soggetti iscritti all'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'Elenco del presente regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

### **Art. 7 - Cause d'esclusione per l'iscrizione all'elenco ed eventuali cancellazione**

Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco, se già iscritti, i soggetti che:

- abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
- si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento.

Della cancellazione sarà data comunicazione personale all'interessato.

### **Art. 8 - Durata iscrizione**

La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.

L'Amministrazione Comunale può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali dell'Elenco. L'Amministrazione Comunale può chiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza della affidabilità professionale.

### **Art. 9 - Tenuta dell'elenco professionisti**

Il Settore Lavori Pubblici, gestisce l'Elenco dei professionisti a mezzo di programma informatico.

## **PARTE II**

## **INCARICHI PROFESSIONALI**

### **Art. 10 - Modalità di affidamento degli incarichi**

Gli incarichi di cui all'art. 1 parte I sono conferiti con determinazione del Dirigente in qualità di Responsabile del Procedimento, nella quale vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

1. Carenza di organico
2. Difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
3. Difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
4. Lavori di speciale complessità
5. Lavori di rilevanza architettonica o ambientale
6. Lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati

Gli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, al netto di I.V.A. e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere affidati con le seguenti modalità:

- a) per importi inferiori a € 20.000,00 con affidamento diretto, previa presentazione di preventivo, mediante emissione di determinazione dirigenziale, con il criterio della rotazione, a parità di requisiti tecnici, fra gli iscritti all'Elenco a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria;
- b) per importi pari o superiore a € 20.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, saranno invitati a presentare preventivo/offerta, con il criterio della rotazione, almeno 5 (cinque) professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se sussistono in tale numero aspiranti idonei iscritti all'Elenco. Qualora i professionisti non siano presenti in numero adeguato, saranno prequalificati sulla base di pubblicazione di un apposito Avviso.

Per quanto riguarda il punto b) l'individuazione dell'affidatario avviene sulla migliore offerta/preventivo presentata/o; per tali incarichi con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione/disciplinare d'incarico con il professionista prescelto. Tale determinazione verrà inviata al professionista con lettera raccomandata A.R.

All'atto dell'affidamento dell'incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'elenco del soggetto affidatario il quale deve inoltre dimostrare la regolarità contributiva.

Ciascun professionista non può avere più di un incarico annuale, per ciascun servizio.

### **Art. 11 - Divieti**

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi

non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato dell'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

#### **Art. 12 - Modalità di svolgimento degli incarichi**

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione d'incarico oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune di San Michele al Tagliamento, fatta salva l'applicazione delle previste penalità nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno pagando il compenso dovuto per l'opera fino alla data di cui è divenuta operativa la revoca e relativa cancellazione dall'Elenco.

#### **Art. 13 - Subappalto**

L'affidatario dei servizi di cui all'art. 1 comma 3, I parte, non può avvalersi del subappalto.

Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

#### **Art. 14 - Corrispettivi per gli incarichi**

I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento.

#### **Art. 15 - Pubblicità affidamenti**

L'avvenuto affidamento degli incarichi è soggetto alla pubblicazione sul SITO INTERNET e all'ALBO PRETORIO del Comune.

Gli incarichi di importo inferiore ai 20.000,00 euro, di cui all'art. 9 Parte II comma 2 lettera a) saranno pubblicati semestralmente, per la durata di 30 (trenta) giorni;

Gli incarichi di importo superiore ai 20.000,00 euro, di cui all'art. 9 Parte II comma 2 lettera b) saranno pubblicati individualmente per 15 (quindici) giorni e verrà data comunicazione ai soggetti invitati alla gara ufficiosa.

### **PARTE III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire il procedimento, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'interessato e della sua riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse all'iscrizione nell'Elenco. Il titolare dei dati è il Comune di San Michele al Tagliamento; il Responsabile dei dati personali è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

I dati personali saranno comunicati al personale interno dell'Ente coinvolto nel procedimento e saranno altresì comunicati ad Enti terzi per le necessarie verifiche.

#### **Art. 17 – Norma transitoria**

Le richieste generiche di iscrizione all'Albo dei professionisti pervenute dal 1.01.2009 all'entrata in vigore del presente Regolamento sono ritenute valide sempreché integrate, su richiesta del Settore Lavori Pubblici, dei dati previsti dall'art. 4.